

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 30 MARZO 2018

n. 45



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018, n. 6

“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale)” 22620

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018 , n. 7

“Modifica alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della banca della Terra di Puglia) e modifica alla legge regionale 10 giugno 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia)” 22622

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018, n. 8

“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” 22623

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018 , n. 9

“Disposizioni in materia di agricoltura sociale” 22637

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018, n. 6

“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale), il primo periodo è sostituito dal seguente: “La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza.”.

Art. 2

Modifica all’articolo 4 della l. r. 36/2016

1. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 36/2016, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A partire dal 1° gennaio 2019 l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale.”.

Art. 3

Modifica all’articolo 18 della l.r.36/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 36/2016, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (*linee guida*) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del d.P.R. 75/2013.”.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo

53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAR. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018 , n. 7

“Modifica alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della banca della Terra di Puglia) e modifica alla legge regionale 10 giugno 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all’articolo 2 bis. della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26

1. All’articolo 2 bis. della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia), come inserito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Ove i comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, e dall’articolo 2, comma 6, il Dipartimento agricoltura della Regione Puglia, previa diffida ad adempiere, comunica al comune inadempiente il termine entro il quale dovrà provvedere. Decorso tale ultimo termine la Giunta regionale nomina il segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta che vi provvede.”.

Art. 2

Modifica alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

1. All’articolo 31 ter. della legge regionale 10 luglio 2016, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), come aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 22, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7 bis. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a lavoratore dipendente pubblico ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all’atto del collocamento in aspettativa.”.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAR. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018, n. 8

“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Applicazione del tributo

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), compresi i fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell'allegato B) della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati o in discariche abusive.

Art. 2

Soggetti passivi

1. Il tributo di cui all'articolo 1, comma 1, è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

- a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell'allegato B) della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

Art. 3

Base imponibile

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'articolo 3, comma 28, della l. 549/1995, nonché dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi.

2. È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell'articolo 3, commi 29 e 40, della l. 549/1995. Il tributo è determinato secondo quanto disposto dai commi 29 e 40 della l. 549/1995 e dell'articolo 205 del d.lgs. 152/2006, con le modalità indicate all'articolo 5 della presente legge.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 del d.lgs. 152/2006 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006.

4. Si intende per discarica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Art. 4

Tariffe

1. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è determinato come segue:

- a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;
- b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;
- c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;
- d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU), per l'incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia e in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.

Art. 5

Modulazione

1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

Art. 6

Addizionale

1. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

2. Ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall'articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è applicata l'addizionale del 20 per cento, prevista dall'articolo 205, comma 3, del medesimo d.lgs. 152/2006.

3. La predetta addizionale non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 205, comma 1-bis, del d.lgs. 152/2006.

Art. 7

Scarti e sovralli

1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovralli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore.

2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995.

Art. 8

Comunicazioni mensili

1. I comuni sono tenuti a trasmettere mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line.

2. L'inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti, nell'area riservata ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando apposito modello di inserimento dati. I dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l'accesso a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo.

3. I comuni hanno l'obbligo di inserire i predetti dati sul portale ambientale della Regione Puglia entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento; i comuni che non adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo possono essere esclusi dalla partecipazione alle procedure per l'assegnazione di contributi per la rimozione di rifiuti, per operazioni di bonifica e per interventi finanziati con risorse gestite dalla Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche.

Art. 9

Comunicazione annuale

1. La base informativa di riferimento per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile è costituita dalla comunicazione annuale del comune attraverso l'adesione al sistema informatizzato del catasto regionale dei rifiuti; l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui all'articolo 5, nonché l'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 6.

2. Ogni anno i comuni, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono all'Agenzia regionale per

la prevenzione e la protezione ambientale (ARPA), ovvero al gestore del catasto regionale dei rifiuti:

- a) una specifica comunicazione secondo lo schema di cui all'allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata;
- b) le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune.

3. Le suddette comunicazioni e certificazioni devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare nell'anno solare successivo.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, i gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata comunicano alla Sezione competente dell'Assessorato regionale alla qualità dell'ambiente, le certificazioni attestanti le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica sulla base dell'allegato 1 - Comunicazione annuale gestione rifiuti indifferenziati.

5. L'ARPA ovvero il gestore del catasto regionale dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3-quater e 3-sexies, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), entro il 20 febbraio provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione Sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia, che determina annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune, ai fini dell'applicazione del tributo.

6. Entro il 10 marzo di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente della Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione della tariffa da applicare e all'assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni del tributo relativa all'anno in corso. I soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente della Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche, applicano il tributo dovuto da ciascun conferente ai conferimenti in discarica dell'anno solare in corso.

Art. 10

Calcolo della percentuale di RD

1. Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è determinato secondo le formule di cui all'allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata.

2. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:

- a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo comune di competenza;
- b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell'ambito dell'Accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) - Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o altri impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata si devono considerare le frazioni merceologiche riportate nelle "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell'allegato 2) alla legge regionale 4 agosto 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n.

24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali))” approvate con deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 1548.

Art. 11

Versamento del tributo

1. Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di versamento, trimestre e anno di riferimento ovvero mediante strumenti elettronici e informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare separatamente in fattura l'importo ricevuto dal conferitore a titolo di tributo e a effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all'unità di euro.
3. Diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mediante convenzione con la struttura di gestione di cui all'articolo 22 del d.lgs. 241/1997 e deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP.

Art. 12

Dichiarazione e schema tipo

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a produrre, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativo web gestito dalla Sezione regionale finanze, contenente i seguenti dati:
 - a) denominazione dell'impresa e del legale rappresentante;
 - b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
 - c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, come previsto dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, per ATO o per comune di provenienza, con l'evidenziazione della specifica tariffa applicata;
 - d) indicazione dei versamenti effettuati.
2. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente della Sezione regionale finanze, da pubblicarsi sul BURP.
3. Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto schema sono nulle, pertanto il comune a cui tali dichiarazioni si riferiscono è escluso dall'applicazione della modulazione del tributo di cui all'articolo 5, ed è soggetto all'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 6.

Art. 13

Controlli

1. Il personale della Sezione regionale finanze e gli altri funzionari previsti dall'articolo 3, comma

33, della l. 549/1995, per l'assolvimento dei loro compiti possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi e alla verifica della relativa documentazione.

2. I predetti soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che deve essere trasmesso alla Sezione regionale finanze.

Art. 14

Accertamento del tributo

1. All'accertamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi provvede la Sezione regionale finanze.

2. Per il fine di cui al comma 1, possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guardia di finanza, dall'Arma dei carabinieri e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Possono essere utilizzati, altresì, i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di rimozione emanate dai sindaci dei comuni ex articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

3. La Sezione regionale finanze provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, anche a mezzo raccomandata A.R., contenente avviso di accertamento con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, oltre sanzioni e interessi di legge.

4. Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, l'avviso di accertamento può essere definito con il pagamento delle sanzioni secondo le modalità di cui all'articolo 16. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive alla Sezione regionale finanze, oppure impugnare l'avviso di accertamento dinanzi alle commissioni tributarie.

5. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.

Art. 15

Conferimento in discarica e quantificazione del tributo

1. Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale redatto dagli organi indicati nell'articolo 14.

2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 (fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m³).

3. La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guardia di finanza, dall'Arma dei carabinieri e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ovvero dei dati consuntivi a seguito dell'ordinanza di rimozione emanata dal sindaco del comune ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

4. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l'esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, commi 28 e 40, della l. 549/1995, si applica l'aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta all'applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al d.lgs. 152/2006.

Art. 16
Sanzioni

1. La misura della sanzione amministrativa per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all'operazione.

2. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516.

3. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi delle presenti disposizioni e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività anche le richiamate sanzioni dal 200 al 400 per cento del tributo, per omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento di discarica, e da euro 103 a euro 516, per omessa o infedele dichiarazione.

4. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ai sensi delle presenti disposizioni, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione Puglia prima della constatazione delle violazioni di legge.

5. Il ritardo nella presentazione della dichiarazione superiore a trenta giorni equivale a omessa dichiarazione.

6. Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui all'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 agli aventi titolo a norma dell'articolo 33, comma 20 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da euro 1.032,91 a euro 6.197,48.

7. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione ridotta oltre agli interessi di legge.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e al d.lgs. 472/1997.

9. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 471/1997. Nei casi di cui al periodo precedente non trova applicazione l'articolo 16 del d.lgs. 472/1997.

Art. 17

Riscossione e contenzioso

1. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
3. L'ufficio dell'ente regionale cui notificare il ricorso, come previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nella Sezione finanze della Regione Puglia.

Art. 18

Prescrizione e decadenza

1. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata constatata la violazione.
2. Il credito dell'Amministrazione regionale per il tributo, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19

Rimborsi

1. Il tributo è rimborsato quando risulti indebitamente o erroneamente pagato. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.
2. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia - Sezione finanze.
3. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.

Art. 20

Comunicazioni

1. Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere alla Sezione finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio; entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.

Art. 21**Destinazione del tributo**

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, è istituito un apposito fondo il cui impiego delle risorse è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
2. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del presente comma.
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti il fondo di cui al comma 2.
4. Nel bilancio di previsione della Regione Puglia è istituito apposito capitolo di spesa denominato: *"Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani"*.
5. Con la stessa deliberazione viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.
6. L'addizionale di cui all'articolo 6, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. n. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini di prevenzione e di raccolta differenziata.
7. Una quota pari al 20 per cento del gettito è destinata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della l. 549/95, così come modificata dall'articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
8. La quota di cui al comma 7, sarà annualmente trasferita all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) che procederà alla sua ripartizione ai comuni di cui al medesimo comma 7, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
 - b) superficie dei comuni interessati,
 - c) popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.

Art. 22**Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti**

1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, commi 28, 29 e 30, della l. 549/1995 e dagli articoli 4 e 5 della presente legge, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tesa alla riduzione dei conferimenti in discarica, la Regione Puglia adotta misure eccezionali a sostegno dei bilanci dei comuni che risultano aver attuato misure idonee al perseguimento di tale obiettivo.

2. A tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 i seguenti incrementi medi di raccolta differenziata, espressi in punti percentuali, rispetto ai dati validati riferiti al periodo 1 settembre 2016 - 31 agosto 2017, "Ecotassa 2018", sarà confermata per l'anno 2018 l'applicazione dell'aliquota validata per l'anno 2013, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 2018:

Dato RD validato 01-09-2016 / 31-08-2017	Incremento percentuale medio Settembre-Ottobre-Novembre 2018
$0\% \leq RD \leq 10\%$	+ 20%
$10\% < RD \leq 20\%$	+ 17%
$20\% < RD \leq 30\%$	+13%
$30\% < RD \leq 40\%$	+ 8%
$40\% < RD \leq 55\%$	+ 5%

3. Il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani.

4. I comuni devono comunicare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la previsione del conseguimento dell'obiettivo al gestore dell'impianto e alla sezione regionale competente.

5. I comuni interessati, entro e non oltre il 15 dicembre 2018, devono trasmettere alla sezione regionale competente la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo.

6. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata del 65 per cento entro il 31 marzo 2018, possono chiedere la rideterminazione dell'aliquota Ecotassa nella misura di euro 5,17 per tonnellata di rifiuti, ovvero nell'ammontare minimo fissato dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, trasmettendo la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo entro e non oltre il 15 aprile 2018.

Art. 23

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della l. 549/1995.

Art. 24

Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 - Dotazioni finanziarie

1. All'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), il comma 1, come sostituito dall'articolo 7, comma 31, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, è sostituito dal seguente:

"1. Per le attività connesse all'Osservatorio regionale dei rifiuti e per le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso la Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 310.457,68 nell'ambito della missione 9, programma 9, titolo 1, di euro 222 mila nell'ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, di euro 62.577,29 nell'ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con le entrate accertate e riscosse al titolo

1, tipologia 101, categoria 59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, previa riduzione in diminuzione, per euro 200 mila, degli stanziamenti di previsione della missione 9, programma 8, titolo 2. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Per gli esercizi finanziari successivi, la stessa dotazione è stabilita nell'ambito dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali di previsione.”.

Art. 25

Abrogazioni

1. L'articolo 7 della l.r. 38/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia) è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAR. 2018

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato 1 - Comunicazione annuale gestione rifiuti indifferenziati

Il sottoscritto (Nome e Cognome, data e luogo di nascita, residenza), legale rappresentante della società....., gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata, nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 DPR 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, attesta che per l'anno (01/01/.... - 31/12/....), ha trattato le seguenti quantità di rifiuti ed ha ottenuto i seguenti rifiuti in uscita:

Prov.	Comune	(1) Ragione sociale	(2) Indirizzo	Codice Fiscale	(3) Quantità massima autorizzata (t/a)	Rifiuto in ingresso all'impianto (t/a)	Tipologie del rifiuto trattato (t/a)			Output dell'impianto (t/a)			
							RU indifferenziati (20 03 01)	(4) (5) Altro		(6) Tipologia residui in uscita	(7) Tipologia residui in uscita	(8) Quantitativo prodotto	(9) Destinazione
								Codice	Quantità				

(1) In caso di variazione della Ragione sociale, riportare la nuova e la vecchia denominazione (non considerare la variazione della Ragione sociale come l'apertura di un nuovo impianto).

(2) Indicare indirizzo completo dell'impianto: località, via, n. civico, cap.

(3) Nel caso di impianti che trattano rifiuti differenziati ed indifferenziati indicare la quantità autorizzata della sola linea di trattamento del rifiuto indifferenziato.

(4) Specificare, qualora diversa dal rifiuto identificato con il codice 20 03 01, la tipologia di rifiuto in ingresso all'impianto (indicare il codice identificativo e la quantità)

(5) Nel caso di trattamento rifiuti derivanti da altro tipo di impianto di trattamento di RU (codice 19 xx xx) specificare l'impianto di provenienza

(6) Indicare le fasi di trattamento: S=selezione, BS= biostabilizzazione, BE= bioessiccazione, produzione CDR (CDR= qualità normale, CDR-Q= qualità elevata - Norma UNI 9903-1)

(7) Specificare le singole tipologie dei residui in uscita: BS= biostabilizzato, BE= bioessiccato, FS= frazione secca, CDR/CDR-Q, metalli, altre frazioni recuperabili (plastica, carta, ecc), scarti, percolato

(8) Specificare per ogni singola tipologia di residuo in uscita dall'impianto (compresi gli scarti), le relative quantità

(9) Specificare per ogni singola tipologia di residuo in uscita dall'impianto (compresi gli scarti), la modalità di trattamento finale cui la stessa è destinata (ad esempio: discarica, incenerimento, recupero)

Data e Firma



REGIONE PUGLIA

Allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata

Il sottoscritto (Nome e Cognome, data e luogo di nascita, residenza), legale rappresentante del Comune di _____, facente parte dell'ARO _____ della Provincia di _____, nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, attesta che per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre il Comune ha prodotto le seguenti quantità di rifiuti ed hanno raggiunto la seguente % di raccolta differenziata:

A	Rifiuti complessivamente prodotti*	Kg
B	Rifiuti da computare nella raccolta differenziata**	Kg
B1	Imballaggi	Kg
B2	Frazione organica umida	Kg
B3	Carta e cartone	Kg
B4	RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica	Kg
B5	Ingombranti avviati a recupero	Kg
B6	Raccolta selettiva (pile, farmaci scaduti, contenitori T/F, inchiostri, vernici, olii, altri rifiuti urbani pericolosi)	Kg
B7	Altri rifiuti	Kg
B8	Rifiuti da C&D (rifiuti derivanti da costruzione e demolizione in ambito domestico)	Kg
C	Rifiuti urbani indifferenziati prodotti ***	Kg
C1	Rifiuti urbani indifferenziati	Kg
C2	Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	Kg
C3	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	Kg
C4	Ingombranti a smaltimento	Kg
RD	Raccolta differenziata	% RD= B/A*100

* A= B+C

** B = B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8

*** C = C1+C2+C3+C4



REGIONE PUGLIA

Si allegano alla presente le certificazioni rilasciate dai gestori degli impianti destinatari di tutte le rispettive frazioni merceologiche di rifiuti.

Data e firma

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018 , n. 9

“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione europea e con il proprio Statuto, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in accordo con i principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), sostiene l’agricoltura e lo sviluppo rurale mediante la diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale.
2. La Regione promuove l’agricoltura sociale quale strumento finalizzato a consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l’integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio e/o disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo e la qualità dell’offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale, attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali, che costituiscono lo strumento per l’attuazione delle politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale.
4. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
 - a) agricoltura sociale, le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall’articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, dirette a realizzare:
 - 1) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della l. 381/1991, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
 - 2) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni

volte allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale e lavorativa, alla ricreazione e ai servizi utili per la vita quotidiana;

- 3) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
 - 4) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
- b) fattorie sociali, le imprese agricole e le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente comma e che risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 3.

2. Le attività di cui ai punti 2), 3) e 4), lettera a), comma 1 del presente articolo, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della l. 141/2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in associazione con le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

4. Le fattorie sociali sono titolate a iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 3 anche nelle forme giuridiche associate.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio, con le aziende sanitarie territoriali, con i distretti socio-sanitari, con le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in coerenza con i Piani sociali di zona e con il Piano regionale per le politiche sociali approvato dalla Regione ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia). Gli enti locali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole e sociali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, imprenditori agricoli e istituzioni locali, al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

6. Con regolamento regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 141/2015.

Art. 3

Elenco regionale delle fattorie sociali

1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'agricoltura e alle risorse agroalimentari l'elenco regionale delle fattorie sociali.

2. Per l'iscrizione all'elenco il soggetto interessato presenta alla Regione Puglia una apposita istanza, completa delle informazioni sull'attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, comma 1, realizzata, in corso di realizzazione o programmata.
3. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 2, comma 6, sono definite le procedure e le modalità per l'iscrizione all'elenco, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

Art. 4

Interventi di promozione e misure di sostegno

1. La Regione promuove iniziative di sostegno dell'agricoltura sociale attraverso l'integrazione e la valorizzazione dei diversi fondi europei, nazionali e regionali e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla condivisione dei progetti di agricoltura sociale.
2. La Regione, in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale, incentiva la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine la Regione, di concerto con le organizzazioni professionali agricole, promuove la costituzione di tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
3. La Regione promuove la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.
4. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense di enti pubblici, scolastiche e ospedaliere, possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.
5. I comuni possono definire idonee modalità di presenza e specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
6. La Regione, nell'ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta "filiera corta", promuove la commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale.
7. La Regione e gli enti locali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, ivi comprese quelle aventi a oggetto i beni confiscati a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi ai delitti contro l'ordine pubblico.
8. La Regione promuove l'utilizzo da parte degli operatori dell'agricoltura sociale dei beni facenti capo

a enti pubblici e privati. In tale ambito possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 5

Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 inviano al comune, dove hanno sede i fabbricati da utilizzare per le relative attività, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di agricoltura sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 6.
2. La fattoria sociale comunica al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
3. Il comune trasmette alle strutture organizzative competenti, rispettivamente, in materia di agricoltura e servizi sociali, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche al fine di consentire il monitoraggio delle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

Art. 6

Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale

1. Possono essere utilizzati per le finalità delle presenti disposizioni i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali di cui al comma 1, destinati all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della l. 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
3. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Gli interventi di cui al comma 3 consistono nell'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei vani e dei percorsi alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. Il recupero, il restauro e l'ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche delle zone interessate e in conformità al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).

Art. 7

Formazione

1. La Regione Puglia, avvalendosi dell'Assessorato alla formazione e lavoro, prevede disposizioni

specifiche atte a garantire che gli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari, e le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 4 della l. 141/2015, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), acquisiscano una specifica formazione.

2. La formazione è erogata dagli enti accreditati dalla Regione Puglia, sulla base dei criteri definiti nelle linee guida elaborate dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 9 e approvate dalla Giunta regionale.

Art. 8

Contrassegno delle fattorie sociali

1. È istituito il contrassegno delle fattorie sociali di Puglia.

2. Il contrassegno è approvato dalla Regione e reca la dicitura "*Fattoria sociale di Puglia*" e la denominazione o l'identificazione dell'attività svolta fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'uso del contrassegno è concesso alle fattorie sociali che ne fanno richiesta ed è subordinato al mantenimento del requisito di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3.

4. Con il regolamento regionale di cui al all'articolo 2, comma 6, sono disciplinate le modalità di concessione e d'uso del contrassegno.

Art. 9

Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale all'agricoltura e alle risorse agroalimentari l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) elaborazione di linee guida per la definizione di criteri omogenei per il riconoscimento delle attività da prevedere nei progetti di agricoltura sociale;
- b) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale, ivi comprese quelle per la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali;
- c) predisposizione dei criteri per la definizione dei percorsi formativi e degli operatori dell'agricoltura sociale;
- d) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
- e) integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali;
- f) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative della Regione e degli enti locali;
- g) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
- h) proposizione di azioni finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti e all'inquadramento di modelli efficaci;
- i) raccolta e valutazione e diffusione dei risultati delle attività di sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale per lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali;
- j) inquadramento di modelli efficaci e diffusione di buone prassi.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di agricoltura, uno in materia di servizi sociali, uno in materia di servizi sanitari e uno in materia di lavoro e formazione professionale;
- b) un rappresentante del sistema penitenziario;
- c) un rappresentante dei comuni, designato dall'ANCI regionale;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;
- e) un rappresentante della Puglia per la rete nazionale fattorie sociali;
- f) un rappresentante della Puglia per il Forum nazionale dell'agricoltura sociale;
- g) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro, individuato dal Forum regionale del Terzo settore;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale, designato dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

3. I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti dall'Assessorato regionale all'agricoltura e alle risorse agroalimentari.

4. L'Osservatorio fissa le proprie modalità di funzionamento adottando un regolamento interno.

5. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 10

Vigilanza e controllo

1. I comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività di agricoltura sociale sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti per le materie di propria competenza, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.

2. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

3. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi all'autorità comunale competente.

4. I comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

Art. 11

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

2. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza aver effettuato la SCIA di cui all'articolo 5 è

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

3. L'utilizzo del contrassegno in difformità a quanto previsto dall'articolo 8 e dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 6.000.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presenti norme si applicano le disposizioni della l. 689/1981.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3 affluiscono al bilancio regionale; i proventi delle sanzioni di cui al comma 2 affluiscono al bilancio dei comuni territorialmente competenti.

Art. 12

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, la struttura regionale competente sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale fino all'avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.

2. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, il comune sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale fino all'avvenuto inoltro della SCIA.

3. Alla reiterazione delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11 consegue un provvedimento che impone la cessazione definitiva dell'attività di agricoltura sociale, emanato dalle amministrazioni competenti.

4. Ulteriori modalità applicative dell'articolo 12 possono essere previste con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 13

Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presenti disposizioni e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono riportati in particolare:

- a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3;
- b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 9;
- c) gli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 attivati dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

Art. 14

Norme transitorie


1. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 6, sono stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, i quali, entro il termine di un anno dalla data suddetta devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti disposizioni, nonché dalle norme per il riconoscimento di operatore sociale per chi intenda avviare l'attività di agricoltura sociale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAR. 2018

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)